

Circolare informativa al servizio delle Imprese

Tavagnacco, 17 ottobre 2016

n. 10/2016

Avviata la fase di superamento degli studi di settore

Recentemente si è tenuta una riunione della Commissione degli Esperti per gli studi di settore durante la quale è stata presentata ad Associazioni di Categoria ed Ordini Professionali una serie di proposte di innovazione metodologica a seguito delle attività effettuate nei mesi scorsi. Il nuovo strumento, che diventerà "indicatore di compliance" consentirà il superamento degli studi di settore e l'abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo. L'indicatore di compliance è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede, oggi, un percorso accelerato per i rimborsi fiscali, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità. Il nuovo indicatore sarà articolato in base all'attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi: a) gli indicatori di normalità economica

(finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità; b) invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa; c) il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti; d) il modello di stima coglierà l'andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi); e) una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster. Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l'Agenzia delle Entrate, il risultato dell'indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l'adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l'Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell'affidabilità. Non è ancora nota la data di partenza della fase sperimentale degli "indicatori di compliance" che dovranno sostituire, con gradualità, gli attuali studi di settore.

Job Act □ Correttivi □

Dal 08.10.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 185/2016, correttivo del cosiddetto Jobs Act.

Si analizzano, di seguito, le più rilevanti novità che riguardano i datori di lavoro e lavoratori.

Voucher. Si fanno sempre più stringenti le regole in materia di voucher, rispondendo all'esigenza di contrastare l'utilizzo dei buoni-lavoro, ritenuti fonte di lavoro irregolare, con cui sono retribuite le prestazioni occasionali. Per fare ciò si seguono due vie: la tracciabilità e i controlli. Per quanto riguarda la prima, si procede con l'adeguamento della comunicazione preventiva alle stesse regole già previste per il lavoro a chiamata: si richiede

Le novità più rilevanti

infatti che la comunicazione venga fatta presso la sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro prima dell'inizio delle prestazioni, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi, almeno 60 minuti prima dell'avvio di ognuna. La comunicazione andrà fatta mediante sms o via e-mail e dovrà riportare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, luogo e durata della prestazione. Chi omette tale adempimento, potrà essere soggetto ad una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 2400 euro per ogni lavoratore per cui sia non sia stata fatta la comunicazione. Inoltre, nella programmazione annuale, le direttive del Ministero del Lavoro conterranno specifiche indicazioni per la vigilanza dei voucher,

Circolare informativa n.10/2016

giustificando a tal fine il controllo da parte degli ispettori. Per quanto concerne il settore agricolo, la disciplina è diversa: cambiano infatti i limiti massimi di utilizzo. Oggi i voucher possono essere adoperati fino a 7.000 euro netti per lavoratore da parte di tutti i committenti mentre per quelli con partita Iva il limite scende a 2.000 euro netti; nemmeno quest'ultimo limite, tuttavia, può considerarsi valevole per i committenti agricoli. Con riferimento al settore in questione, è poi previsto che la comunicazione abbia una durata di riferimento superiore, potendo riguardare un periodo fino a tre giorni. La seconda via di contrasto dei voucher è l'introduzione di controlli ad hoc, per cui si stabilisce che le direttive emanate dal Ministro del Lavoro per l'esercizio dell'attività di vigilanza debbano contenere anche specifiche linee d'indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio. Per concludere, tra le attività di contrasto al lavoro sommerso, si include anche la verifica di un corretto uso dei tirocini.

In sintesi:

- a) Introduzione della comunicazione preventiva da fare con sms o mail 60 minuti prima dell'avvio delle prestazioni. La mancata comunicazione è punita da una sanzione da 400 a 2.400 euro (ad oggi siamo comunque in attesa di chiarimenti da parte del Ministero in merito alle modalità di Comunicazione);
- b) le direttive sulla vigilanza del Ministro del Lavoro conterranno specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo dei voucher.

Le altre principali novità

- la possibilità di trasformare il contratto di solidarietà da difensivo a espansivo per favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove competenze;
- l'opportunità, per Regioni e province autonome, di concedere nuovi trattamenti anche in deroga negli anni fino al 50% delle risorse disponibili;
- la possibilità di prorogare per 12 mesi, oltre le durate stabilite dalla legge, la cigs a favore delle imprese delle aree cosiddette di crisi;
- l'incremento della Naspi (fino a sei mesi) a favore dei lavoratori stagionali;
- il computo nella «quota di riserva» dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa pari (non solo superiore) al 60%, anche se non sono stati assunti tramite collocamento obbligatorio;
- la diffida degli ispettori, ai datori di lavoro, per effettuare le assunzioni a copertura della quota d'obbligo, in cambio dell'ammissione al pagamento delle sanzioni in misura ridotta;
- la possibilità di installazione di impianti e strumenti audiovisivi in azienda, se non c'è accordo sindacale, previa autorizzazione dell'ispettorato nazionale del lavoro, che decide in via definitiva;
- si chiarisce che la procedura telematica sulle dimissioni e/o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Dal 1° giugno 2016 le cartelle di Equitalia arrivano solo via Pec

Dal primo giugno 2016 è entrata in vigore una importante novità nel sistema della riscossione, che riguarda le modalità di trasmissione delle cartelle esattoriali a ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi.

L'art. 14 del D.Lgs. 159\2015 ha variato l'art. 26 del dpr 602, riguardante la notificazione della cartella di pagamento, prevedendo che la notifica, nel caso di imprese individuali o societarie, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, avviene esclusivamente con la modalità di notificazione a mezzo pec.

La novità prevede che se l'indirizzo Pec del destinatario non risulta valido ed attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto presso un apposito portale della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa.

Il destinatario sarà informato di questa situazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e nessun altro adempimento è previsto a carico dell'agente di riscossione.

Si procederà nello stesso modo se la Pec dovesse risultare satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi almeno 15 giorni dal primo invio.

Si informa che è stato messo in linea l'apposito portale "Elenco degli atti depositati dagli agenti della riscossione" accessibile dai siti delle singole Camere di Commercio. Per accedere all'area riservata il contribuente deve dotarsi preventivamente della Carta nazionale dei servizi oppure della tessera sanitaria attivata.

La Pec - Efficacia dei messaggi inviati tramite Pec

La PEC costituisce uno strumento di comunicazione parificato, quanto al valore giuridico, alla posta cartacea raccomandata. L'invio tramite caselle PEC (di invio e di ricevimento), equivale, infatti, alla notificazione postale (secondo l'art.48, comma 2°, del D.lgs. n.82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD). Al pari della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la PEC prevede un sistema di attestazioni aventi ad oggetto l'invio e la consegna dei messaggi ad opera di soggetti terzi - gestori del servizio - e assicura la non alterabilità dei messaggi e dei documenti che con essa vengono trasmessi. Gli effetti giuridici connessi dunque alla notifica di atti tramite questo strumento si producono nel momento in cui il gestore del servizio di PEC rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario. Pertanto, nel caso di provvedimenti che, per produrre effetti, debbano essere notificati o comunicati (es. sanzioni amministrative, atti e provvedimenti amministrativi, atti ricettizi, ad esempio disdette, diffide, messe in mora,...), la notifica a mezzo PEC risulta idonea a rendere efficace il provvedimento nei confronti del destinatario: il messaggio deve

Infatti ritenersi efficacemente ricevuto, ai fini legali, appena risulti pervenuto nella casella PEC del destinatario, indipendentemente dall'effettiva sua lettura. In sostanza, l'avvenuta consegna (attestata da ricevuta di consegna, come illustrato più avanti), sotto il profilo legale, equivale sempre a conoscenza del messaggio da parte del destinatario (in base al principio di presunzione di conoscenza previsto dall'art.1335 c.c.).

Inoltre, l'invio tramite messaggio da casella PEC a casella PEC permette di dare data certa al messaggio inviato (data e ora, art. 48, comma 3°, del CAD); in questo senso, può costituire valido strumento per dare data certa a determinati atti (ad esempio, la data di ricevimento di fatture inoltrate con modalità telematica).

E' bene anche porre in evidenza come la disciplina della PEC non imponga alcuna particolare cautela per il caso in cui il destinatario della comunicazione non sia in grado di accedere alla propria casella di posta in quanto personalmente assente (ad esempio, perché temporaneamente all'estero), ovvero per

Circolare informativa n.10/2016

mancanza, inidoneità o assenza delle persone tenute a ricevere il messaggio per suo conto.

Infatti, la trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è legalmente attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione (rilasciata dal gestore del mittente e prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di PEC) e dalla ricevuta di consegna (rilasciata dal gestore del destinatario e prova che, ad una precisa data e ora, il messaggio di PEC è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario - art.4, comma 6°, ed art.6,

comma 3°, del D.P.R. n.68/2005 - Regolamento per la PEC).

Cogliamo l'occasione per invitare le imprese a presidiare diligentemente e costantemente le proprie caselle di PEC aziendali e a controllare la scadenza delle stesse, provvedendo al loro rinnovo prima della scadenza del servizio.

Visita il nostro sito www.servizi.imprese.ud.it

Troverai tutti gli approfondimenti, le informazioni sui servizi, le attività della società, news, le circolari sulle problematiche che interessano le imprese